

DECRETO DIRIGENZIALE N. 112 del 7 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - P.O.R. Campania 2000 - 06 Misura 3.22 azione e). Adeguamento dell'avviso pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 612 del 21 dicembre 2006 ad oggetto la approvazione di Avviso pubblico per la realizzazione di "Interventi di formazione continua collegati alle iniziative di digitalizzazione dei distretti del tessile/abbigliamento (DDTA)" (Codice unico progetto n. F64B 0300 0200 001 - Codice MEF SI-03) nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di e-Government e Societa' dell'Informazione" Presa d'atto del nuovo Regolamento CE n. 1998/2006 <<De minimis>>, proroga del Regolamento CE n. 68/2001 con il Regolamento CE n. 1976/2006 e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

PREMESSO CHE

- con Decreto Dirigenziale n.612 del 21 dicembre 2006 è stato approvato l'avviso pubblico per il finanziamento Interventi di formazione continua collegati alle iniziative di digitalizzazione dei distretti del tessile/abbigliamento (DDTA)" (Codice unico progetto n. F64B 0300 0200 001 - Codice MEF SI-03) a valere sul P.O.R. Campania 2000 – 06 Misura 3.22 azione e);
- la pubblicazione del succitato Decreto Dirigenziale e del relativo Avviso è avvenuta sul B.U.R.C. n.4 del 15 gennaio 2007;
- l'Avviso in questione, all'art.5, per quanto riguarda gli aiuti conformi al regolamento CE 68/2001 in alternativa a quelli previsti dal *regime de minimis* (reg.CE 69/2001), richiama la applicabilità della relativa regolamentazione in vigore al 31.12.2006;

CONSIDERATO

- che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), approvato in data 15/12/2006 e pubblicato in G.U.C.E. L379 del 28 dicembre 2006 introduce, a decorrere dal 1.1.07, nuovi criteri per la concessione di aiuti;
- il Regolamento CE n. 68/2001 è stato prorogato, per quanto concerne il periodo di applicazione, al 30 giugno 2008 con il Regolamento CE n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 pubblicato in G.U.C.E. L368 del 23/12/2006;

PRESO ATTO

- che, nell'interesse della Regione, appare quindi necessario, nell'attuale fase di transizione correlata all'approvazione ed entrata in vigore della nuova Carta degli aiuti 2007/2013, procedere alla riduzione delle intensità di aiuto previste per le PMI limitatamente alla maggiorazione per le regioni obiettivo 1 di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;
- conseguentemente, i regimi di aiuto destinati alla formazione per le PMI non possono superare il 70% per la formazione generale così come previsto dal Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

VISTA

- la nota n.0080642 del 26.01.07 del Responsabile del F.S.E. con la quale, alla luce delle considerazioni come sopra espresse, si è segnalata la necessità di apportare all'Avviso la conseguente rettifica, nonché, la necessità di prevedere una proroga dei tempi di scadenza per la presentazione dei progetti;

RITENUTO

- di dover adeguare l'Avviso in questione chiarendo che la regolamentazione applicabile in materia di erogazione di aiuti "de minimis" è la nuova introdotta con il Regolamento CE n. 1998/2006 e non quella richiamata nell'Avviso all'articolo 5;
- di dover rettificare il testo dell'art.5;
- di dover aggiungere alla domanda di partecipazione il modello C "Dichiarazione sostitutiva ai fini della regola del de minimis" al cui interno si fa riferimento alla nuova disciplina introdotta dal Regolamento CE n.1998/06;
- di concedere una proroga di 15 giorni rispetto al termine originario indicato nell'avviso all'articolo 10;

VISTE

- la L.R. 30/4/2002, n.7
- le LL.RR. 19.01.2007, n. 1 e 2;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.3466 del 3.6.00;

alla stregua dell'istruttoria compiuta sul presente provvedimento dal Responsabile di Misura, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Settore

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo:

- di rettificare l'articolo 5 dell'Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 612 del 21 dicembre 2006 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 15 gennaio 2007 come segue:

"Articolo 5 - Aiuti di stato

Gli interventi di formazione continua da realizzare nell'ambito del presente avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare la normativa comunitaria in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione delle stesse. In particolare, la normativa applicabile è rappresentata dal:

- *Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione approvato, con D.G.R. 3193 del 05.07.02 in applicazione al Regolamento CE n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;*
- *Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/06 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore <<de minimis>>;*

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai suddetti Regolamenti..

Tipologia di formazione

L'avviso intende finanziare interventi di formazione generale. In applicazione dell'art.6 del Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione, per formazione generale si intende quella che promuove apprendimenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca competenze ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

5.1 Regime di aiuti alla formazione (Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione)

Intensità massima dell'aiuto

Per la determinazione dell'intensità degli aiuti, la normativa applicabile è data dal Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione approvato, con D.G.R. 3193 del 05 luglio 2002 in applicazione al Regolamento CE n. 68/2001 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, sugli aiuti destinati alla formazione. Trattandosi di PMI, in base all'art. 5 del Regolamento Regionale, l'aiuto è erogato entro il limite massimo del 70%.

Con riferimento al destinatario finale, le intensità sono maggiorate di 10 punti percentuali se l'azione è destinata alla formazione dei lavoratori svantaggiati, così definiti in base all'articolo 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001, ovvero:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);*
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;*
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;*
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;*
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;*
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.*

5.2 Aiuti di importanza minore ("de minimis")

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto del "de minimis" in conformità al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/06 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore. Il nuovo regolamento stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma "de minimis" alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000,00 euro. Non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese attive nei settori indicati dall'art. 1 del Regolamento. Le imprese che scelgono il regime di aiuto in "de minimis" devono compilare il modello (Allegato C) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

5.3 Cofinanziamento privato

Le imprese devono garantire il cofinanziamento di almeno il 10% calcolato sul costo globale del progetto. Nel caso di interventi pluriaziendali, l'importo del cofinanziamento privato totale è dato dalla somma delle quote di cofinanziamento che ciascuna azienda è tenuta ad assicurare, in base al regime di aiuti da essa stessa prescelto. Al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento privato, il costo totale dell'intervento viene imputato alle diverse imprese, in modo proporzionale al numero di allievi partecipanti al corso. L'ente di formazione in qualità di soggetto attuatore, si farà garante del cofinanziamento delle imprese."

- di dover prevedere per la domanda di partecipazione, nei documenti da presentare (art. 11 dell'avviso), l'allegato modello C "Dichiarazione sostitutiva ai fini della regola del *de minimis*" al cui interno si fa riferimento alla nuova disciplina introdotta dal Regolamento CE n.1998/06;
- di prorogare di ulteriori 15 giorni il termine di presentazione delle domande previsto dall'articolo 10 dell'Avviso;
- di delegare il settore Stampa, Documentazione, Informazione, BURC alla pubblicazione sul BURC del presente decreto di presa d'atto del nuovo Regolamento CE n. 1998/2006 "*de minimis*", proroga del Regolamento CE n. 68/2001 con il Regolamento CE n. 1976/2006 e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, per la quale si richiede la procedura d'urgenza;
- di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Sistemi Informativi – Misura 3.22, al Settore "Direttive CEE in materia - PIM, FEOGA, FSE – Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia", al Responsabile del F.S.E., alla Autorità di Pagamento F.S.E., al BURC per la pubblicazione integrale e al Web-master per la divulgazione attraverso il sito web della Regione Campania, al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta Servizio Registrazione Atti Monocratici, ed all'Assessore all'Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia per doverosa informativa

CANCELLIERI